



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Via Po, 24 - 00198 Roma - Tel. 06.8440.5829/30 - Fax 06.8440.5836 - Partita I.V.A. 06164791003
Internet: www.divisionecalcioa5.it - e-mail: calcio5@figc.it - e-mail attività gare: calcioa5.gare@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N. 421

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 66 del 2 ottobre 2009, punto 7- LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI, commi primo e secondo che di seguito si riportano:

7 - LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

*Nelle gare dei Campionati di Under 21, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia **che potrà prevedere anche la lista di partecipazione dei calciatori**, possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 1988** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2009/2010** alla data del **3 febbraio 2010**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2010**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..*

*Alle Società che nelle gare di campionato di **Under 21**, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **31.01.2010** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **31.01.2010** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.*

ed al Comunicato Ufficiale n° 100 del 14 ottobre 2009 - Allegato 1 ART. 2 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI, primo e secondo comma che di seguito si riportano:

ART. 2 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

*Nelle gare di Coppa Italia Under 21, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Fase Finale della Coppa Italia Under 21 **che potrà prevedere anche la lista di partecipazione dei calciatori**, possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 1988** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2009/2010** alla data del **3 febbraio 2010**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2010**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..*

*Alle Società che nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **31.01.2010** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **31.01.2010** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.*

www.divisionecalcioa5.it



tenuto conto dell'evidente errore materiale riferito al secondo comma dei punti 7 ed art.2 dei Comunicati Ufficiali di cui sopra, nei quali è erroneamente riportata la data del 31 gennaio 2010;

visto il Comunicato N° 1 del 3 luglio 2009 cui espressamente riferirsi;

si annullano:

a) il punto 7- LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI del C.U n.66 del 2.10.2009:

b) l' ART. 2 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI dell'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n° 100 del 14 ottobre 2009:

e si dispone che il punto 7 del C.U. n. 66 del 2.10.2009 e l'art.2 dell'allegato 1 del C.U. n. 100 del 14.10.2009 vengano integralmente sostituiti come di seguito riportato:

(C. U. n° 66 del 2/10/ 2009, punto 7- LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI):

7 - LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

*Nelle gare dei Campionati di Under 21, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia **che potrà prevedere anche la lista di partecipazione dei calciatori**, possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 1988** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2009/2010** alla data del **3 febbraio 2010**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2010**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..*

*Alle Società che nelle gare di campionato di **Under 21**, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2010** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2010** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.*

(C.U. n° 100 del 14/10/2009 - Allegato 1 ART. 2 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI):

ART. 2 LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

*Nelle gare di Coppa Italia Under 21, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Fase Finale della Coppa Italia Under 21 **che potrà prevedere anche la lista di partecipazione dei calciatori**, possono partecipare i calciatori nati dal **1° Gennaio 1988** in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2009/2010** alla data del **3 febbraio 2010**, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al **4 Febbraio 2010**, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..*

*Alle Società che nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del **03.02.2010** e/o con decorrenza del tesseramento successiva al **03.02.2010** e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.*

Fermo ed invariato il resto dei predetti C.U.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 08/02/2010

IL SEGRETARIO

Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE

Fabrizio Tonelli